

## ANALISI E REPORT DEGLI INCONTRI CON LA SIAE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI IMPROVVISAZIONE

Occorre fare una breve premessa prima di affrontare il contestato diritto di improvvisazione sotto due ordini di profili: il primo legato a cosa intendiamo per improvvisazione (per MIdJ esclusivamente quella jazz) ed il secondo di natura prettamente tecnica giuridica ovvero se è possibile in base alla normativa sul diritto d'autore poter ottenere un riconoscimento giuridico dell'improvvisazione al pari di una vera e propria opera dell'ingegno.

Sotto quest'ultimo profilo possiamo immediatamente sgombrare il campo da ogni dubbio affermando che un'improvvisazione intesa nel senso jazzistico del termine non può avere di per sé alcun riconoscimento se non attraverso l'introduzione di una norma ad hoc (ovvero in sede legislativa integrando gli [art.li](#) 1, 2 e 4 della legge sul diritto d'autore).

Per evitare di utilizzare tecnicismi giuridici ci limitiamo a riportare quanto prevedono il combinato disposto di detti articoli:

**Art. 1** Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

**Art. 2.** In particolare sono comprese nella protezione: .....2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.

**Art. 4.** Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Se per improvvisazione intendiamo una musica totalmente improvvisata, atteso il carattere creativo anche istantaneo, certamente può essere considerata una vera e propria opera dell'ingegno e godere della tutela piena di cui alla legge sul diritto d'autore.

Se al contrario, come avviene nella musica jazz tradizionale, l'improvvisazione segue l'esposizione del tema, tale azione è sempre frutto dell'opera creativa dell'esecutore ma la legge non appresta alcuna tutela come opera originale in quanto andrebbe a pregiudicare i diritti dell'autore dell'opera da cui l'improvvisatore ha preso spunto (tema dello standard e sequenza armonica).

Di qui la necessità di intervenire sulla normativa attuale al fine di ottenere una sorta di riconoscimento dell'improvvisazione jazz utilizzando il modello francese in vigore da oltre un ventennio.

MIdJ, espressione e portatore di interessi dei musicisti di jazz, ha affrontato il problema senza suggerire sotterfugi e/o espedienti al fine di ottenere il riconoscimento economico di fatto dell'improvvisazione chiedendo alla Siae l'apertura di un tavolo di confronto per ottenere il riconoscimento dell'improvvisazione jazz passando per la creazione di una nuova figura da tutelare ovvero l'improvvisatore.

Al pari del modello francese, si chiede alla Siae di riconoscere un'ulteriore categoria di associati cui apprestare tutela e relativa elargizione economica: quella degli improvvisatori.

Se non è possibile ottenere un intervento legislativo sul riconoscimento del diritto di improvvisazione al pari di una vera e propria opera dell'ingegno (se ne parla da un ventennio

senza alcun risultato), allora appare proficuo spostare l'attenzione sull'improvvisatore attribuendo allo stesso un'indennità economica ogni volta in cui improvvisa.

In qualche modo il riconoscimento economico potrebbe fungere da traino a quel riconoscimento giuridico come nella maggioranza degli interventi normativi dove si va a colmare un vuoto normativo solo dopo essersi verificata la necessità di operare una regolamentazione.

Si prenda ad esempio il noleggio dei dischi/cd, ipotesi non prevista dalle legge sul diritto d'autore fin quando, solo dopo il sorgere di un movimento economico (si pensi al fenomeno dei negozi di cd a noleggio) si è provveduto a regolamentare legislativamente il tutto.

Da qualche parte si sostiene che il diritto nella pratica è sostanzialmente riconosciuto da quando la Siae permette il deposito delle opere a mezzo della registrazione audio (Cd o Mp3).

In pratica durante la mia esecuzione dal vivo (e quindi in relazione al solo diritto di pubblica esecuzione) registro le improvvisazioni eseguite, successivamente effettuo il deposito presso la Siae e, solo allora, mi verrà attribuito il diritto al pari dell'esecuzione di un'opera originale.

Si tratta ovviamente di un *escamotage* per ottenere l'attribuzione del diritto economico utilizzando con diverso scopo la nuova modalità introdotta dalla Siae per semplificare il deposito di un'opera.

Questa possibilità è sicuramente corretta e legittima laddove si tratta di un'opera totalmente improvvisata ma non certamente quando andiamo ad eseguire uno standard con la conseguente improvvisazione, atteso che dovrò necessariamente operare un taglio della registrazione (il tema iniziale e finale dello standard) con attribuzione di un titolo alla sola improvvisazione.

E questa operazione, oltre che complicata se ripetuta nel tempo, (ogni concerto dal vivo e per ogni standard suonato) potrebbe comportare la configurazione di un reato (nella specie truffa) laddove con tale meccanismo vado ad ottenere un diritto economico di pertinenza dell'autore dello standard.

Se poi tutti volessimo utilizzare tale meccanismo, la Siae verrebbe inondata di cd e mp3 con la possibilità dell'apertura di procedimenti disciplinari a carico degli associati.

E se invece pensiamo di utilizzare la registrazione dell'improvvisazione per l'attribuzione del diritto anche per le future esibizioni senza effettuare ulteriore deposito delle registrazioni (ad esempio ogni volta che eseguo un blues in F nel programma di sala indico il brano registrato in precedenza) ci troveremo di fronte ad una dichiarazione infedele del programma di sala con l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed in ipotesi di reiterazione l'apertura di un procedimento disciplinare.

In ogni caso il sistema non funzionerebbe atteso che come da regolamento generale della Siae (art.5 punto 4) "L'associato o mandante non può vantare alcun diritto in ordine alla registrazione e liquidazione dei proventi per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere."

E' pur vero che la Siae in considerazione della tempistica delle liquidazioni dei proventi oggi non applica tale disposizione regolamentare ma di fronte all'abuso di dichiarazioni successive rispetto all'esecuzione avrebbe l'obbligo di applicare alla lettera il regolamento.

Acclarato, dunque, che non esiste la possibilità di utilizzare l'attuale disciplina legislativa e regolamentare per il riconoscimento dell'improvvisazione al pari di un'opera dell'ingegno a tutela piena e l'impossibilità giuridica e fattuale di utilizzare meccanismi per ottenere in via pratica i proventi economici, l'unica strada per ottenere un sorta di riconoscimento giuridico/economico dell'improvvisazione nel jazz è quella di seguire il modello francese attraverso il riconoscimento della qualifica di improvvisatore.

## REPORT INCONTRI CON SIAE 2015-2018

A partire dal luglio 2015, si sono susseguiti una serie di incontri tra delegazioni MIDJ e dirigenti e funzionari della SIAE.

Le problematiche che MIDJ ha portato sul tavolo fin dal primo incontro sono state le seguenti:

- Tariffe SIAE troppo alte, che scoraggiano gli organizzatori di eventi musicali, soprattutto quelli di base, le piccole associazioni e i locali che scelgono con coraggio di organizzare concerti di jazz piuttosto che eventi musicali con maggiore garanzia di successo commerciale
- Pratiche burocratiche complesse, e costose che contribuiscono a scoraggiare gli organizzatori
- Mancata corrispondenza tra reale numero degli spettatori e costi fissi dei permessi
- Utilizzazione di categorie obsolete per classificare gli spettacoli quali "Trattenimenti senza ballo" (programma musicale rosso, con ripartizione dei compensi basata su campionamento, che discrimina i repertori di nicchia), e "Concerto jazz" (programma musicale blu, con ripartizione analitica che garantisce il compenso degli autori)
- Diritto di improvvisazione, esempio della SACEM francese e suo possibile riconoscimento da parte della SIAE

I dirigenti della SIAE ci assicurarono, e hanno continuato a farlo in seguito, che molte problematiche si sarebbero risolte con la digitalizzazione delle pratiche e la gestione dei permessi *on line*.

Sulla problematica del "diritto di improvvisazione" ci fu manifestata da subito la disponibilità a trovare una strada percorribile, e nel marzo 2016 il Direttore della Sezione Musica, Matteo Fedeli, ha detto di essere intenzionato a sottoporre personalmente alla Commissione musica una proposta che lo regolamenti.

Nei vari incontri che si sono susseguiti, incentrati soprattutto su questa tematica, sono state prospettate varie possibilità. MIDJ ha sempre sostenuto la richiesta di attuare un sistema simile a quello della SACEM francese, società consorella della SIAE, che ha istituito tra i suoi iscritti la categoria "*Improvisateur de musique de jazz*", alla quale si può accedere facendo apposita domanda accompagnata da documentazione audio della propria capacità di improvvisare su uno standard del repertorio jazzistico. Il borderò della SACEM, oltre alla colonna dei compositori, ne ha una dove indicare gli "*improvisateurs de jazz*" che abbiano improvvisato sul brano riportato, e i diritti vengono ripartiti come segue.

- Nel caso di improvvisazione su un brano preesistente tutelato:
  - 8/12 per gli aventi diritto originali
  - 4/12 per l'improvvisatore o gli improvvisatori citati nel programma.
- Nel caso di improvvisazione su un brano di pubblico dominio:
  - 12/12 all'improvvisatore o agli improvvisatori citati nel programma.

- Nel caso di improvvisazione estemporanea completamente originale:
  - 12/12 all'improvvisatore o agli improvvisatori citati nel programma.

Una soluzione analoga è stata ritenuta dai tecnici della SIAE impraticabile, perché intaccherebbe una percentuale del diritto d'autore, e verrebbe certamente bocciata dalla Commissione musica, mentre la strada ritenuta realistica per ottenere l'attribuzione di un corrispettivo economico agli improvvisatori sarebbe quella di ricorrere al meccanismo della maggiorazione, attingendo da appositi fondi sulla falsariga di quanto avviene per le esecuzioni di musica cosiddetta "seria". In questo modo il compenso degli autori resterebbe invariato, e verrebbe aggiunta una quota da attribuire agli improvvisatori.

Abbiamo convenuto fosse necessario in questa prima fase del dialogo accettare questa soluzione per consentire a tutti gli improvvisatori di ottenere il riconoscimento della loro peculiarità artistica, dato che altrimenti non avremmo avuto nessun'altra possibilità di tutelare tale figura.

I punti della trattativa con Siae sono stati:

- 1) Modalità per l'identificazione degli esecutori improvvisatori che avrebbero diritto a tale quota attraverso:
  - A) Valutazione curriculare (es. attività concertistica, discografica, ecc.);
  - B) Riconoscimento dei diplomi jazz rilasciati dai Conservatori e dalle istituzioni non statali autorizzate a rilasciare titoli AFAM;
  - C) In mancanza dei precedenti requisiti A) e B) si può procedere ad una valutazione tramite una commissione scelta *ad hoc* per esaminare le capacità improvvisative del richiedente diritto.
- 2) Individuazione e catalogazione dei luoghi dove si pratica l'improvvisazione. Tale parametro risulta ancora di complessa realizzazione dato che la pratica dell'improvvisazione avviene anche al di fuori degli ambiti circoscritti ai soli festival o dei jazz club.
- 3) Fondo da cui attingere per il riconoscimento della pratica improvvisativa (si veda ciò che abbiamo già scritto all'inizio di questo paragrafo).

Nell'ultimo incontro, tenutosi nel maggio 2017, ci è stato detto che per la presentazione alla Commissione Musica della proposta e per il suo esame avremmo dovuto attendere l'estate. All'inizio di marzo ci è stato comunicato che l'argomento è in procinto di essere portato all'attenzione della Commissione Musica.

Il prossimo incontro è fissato presso la SIAE per il 4 aprile, e questa sarà l'occasione, oltre che per verificare lo stato dell'iter per il riconoscimento dell'improvvisazione, per fare il punto su quanto in questi anni la SIAE abbia fatto per venire incontro alle nostre istanze.